

REPUBLICCA ITALIANA

COMUNE DI AVIGLIANO

(Provincia di Potenza)

Repertorio n. 2180

Contratto in modalità elettronica – con firma digitale

di appalto per l'esecuzione dei Lavori di “Riqualificazione dell'area dell'ex

campo sportivo di Lagopesole” – CODICE CUP I15B23000000002 – Codice CIG

B00CAE725E – Importo dei lavori pari ad euro 375.792,14

(trecentosettantacinquemilasettecentonovantadue/14) più I.V.A. al 22%. -----

L'anno 2024, il giorno 12 del mese di marzo in Avigliano, nella Residenza

Comunale, innanzi a me Dott.ssa Clementina GERARDI, Segretario del Comune

di Avigliano, autorizzata al rogito degli atti nei quali l'Ente è parte, ex art. 97, comma

4, lettera c, D.lgs. 267/2000, senza l'assistenza di testimoni per espressa rinuncia

delle parti, aventi i requisiti di legge, d'accordo fra loro e con il mio consenso, sono

presenti i signori :-----

a) -Ing. Rocco FIORE, nato a Potenza il 25/11/1976, domiciliato per la carica in Via

E. Gianturco presso la Residenza Comunale, il quale interviene in questo atto non in

proprio, ma esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse del Comune di

Avigliano (PZ) codice Fiscale 80001750761, nella sua qualità di Responsabile del

Settore III dell'Ente medesimo, ai sensi dell'art. 107, co. 3 del D.lgs. 267/2000 ed in

forza del Decreto Sindacale N.3/2024, confermato con Decreto del Commissario

Prefettizio N.2/2024;-----

b) -Sig. Pasquale LAGANARO nato a Melfi (PZ) il 05/08/1968 e residente in Melfi

(PZ) alla Via San Lorenzo n 144, c.f. LGNPQL68M05F104A il quale interviene ed

agisce nel presente atto nella qualità di legale rappresentante della ditta

LAGANARO S.R.L. con sede legale in Via San Lorenzo n 144 cap. 85025 - Melfi

(PZ), C.F./P.IVA **01685010769** iscritta alla Camera di Commercio Industria

Artigianato e Agricoltura di Potenza con numero REA **PZ-126906**, di seguito

denominato appaltatore;-----

I componenti, della cui identità personale e qualifica io Segretario Comunale sono

certo, mi chiedono di ricevere questo atto ai fini del quale:-----

PREMETTONO

Che con deliberazione di Giunta comunale **N. 1** del **04/01/2024** l'Amministrazione

comunale ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Riqualificazione dell'area

dell'ex campo sportivo di Lagopesole", ed ha dato mandato al Responsabile del

Settore III di porre in essere gli atti necessari e i provvedimenti di competenza per

l'avvio della procedura di affidamento;-----

Che con determinazione a contrarre **N. 6** del **15/01/2024** il Responsabile del Settore

III "Urbanistica, Edilizia e LL.PP." ha disposto la procedura negoziata senza bando

per l'affidamento dei lavori di "Riqualificazione dell'area dell'ex campo sportivo di

Lagopesole" da esperirsi con il criterio del miglior prezzo, facendo ricorso alla

piattaforma elettronica MePA accreditata;-----

Che con determinazione **N. 97** del **31/01/2024** sono stati aggiudicati definitivamente

i relativi lavori alla ditta **LAGANARO SRL** con sede legale in via San Lorenzo n 144

cap. 85025 - Melfi (PZ), C.F./P.IVA **01685010769**, con un'offerta di ribasso sul

prezzo del **12,990%** e, quindi, per un prezzo contrattuale di **€ 375.792,14** oltre IVA,

distinto in **€. 297.247,95** per lavori, **€. 9.223,78** per oneri di sicurezza ed **€.**

69.320,41 per costi della manodopera non soggetti a ribasso;-----

Che l'impresa appaltatrice, per effetto delle verifiche effettuate dal Responsabile

Unico del Progetto sul sistema FVOE in merito ai requisiti generali e di

qualificazione, risulta in grado di contrarre con la Pubblica Amministrazione;-----

Che la ditta **“Laganaro s.r.l.”** è iscritta alla White List della Prefettura di Potenza istituita ai sensi dell’art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013, pertanto ai sensi dell’art. 1, comma 52bis della legge n. 190/2012 l'iscrizione nella sopra citata White List tiene luogo dell'informazione antimafia, necessaria in quanto trattasi di contratto il cui valore complessivo supera i 150.000,00 euro;-----

Che il Responsabile del Settore III con la stipula del presente atto attesta e conferma l’avvenuta verifica positiva di ogni condizione di legge che ne consente la sottoscrizione e, dunque, l'impresa esecutrice risulta in grado di contrarre con la Pubblica Amministrazione;-----

Che il Responsabile Unico di Progetto e l'Appaltatore in data **12/03/2024** hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità attestante il permanere delle condizioni che consentono l'esecuzione dei lavori;-----

Visto l’art. 18 comma 1 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; -----

Ciò premesso e ratificato a far parte integrante e sostanziale del presente atto,
fra i predetti comparenti si conviene e si stipula quanto segue.-----

Art. 1 (Oggetto)

1. Il Comune di Avigliano, come sopra rappresentato, affida alla ditta **LAGANARO S.R.L.** con sede legale in via San Lorenzo n 144 cap. 85025 - Melfi (PZ), C.F./P.IVA **01685010769** come sopra rappresentata, che accetta, l'esecuzione dei lavori di **“Riqualificazione dell'area dell'ex campo sportivo di Lagopesole”** – CODICE CUP **I15B23000000002** – Codice **CIG B00CAE725E** – Importo dei lavori pari ad **€ 375.792,14** oltre IVA al 22%, distinto in **€ 297.247,95** per lavori al netto del ribasso offerto del **12,990%**, **€ 9.223,78** per oneri della sicurezza ed **€ 69.320,41** per costi

della manodopera, non soggetti a ribasso, di cui al progetto esecutivo dei lavori approvato con **DGC N. 1** del **04/01/2024**, progetto validato con verbale sottoscritto in data 04/01/2024 ai sensi art. 42, comma 8 del D.lgs n. 36/2023 e s.m.i., e dei documenti contrattuali di cui al successivo articolo.-----

Art. 2 (Documenti contrattuali)

1. Sono parte integrante del contratto, pur non materialmente allegati:-----

a) il Capitolato Speciale d'appalto;-----

b) gli elaborati grafici progettuali; -----

c) il computo metrico e l'elenco dei prezzi unitari;-----

d) i piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/2008: (piano di sicurezza e coordinamento, piano operativo di sicurezza);-----

e) Cronoprogramma;-----

f) Offerta economica presentata dalla ditta in fase di gara.-----

2. L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.-----

3. Detti documenti, omessane la lettura per espressa dispensa dei comparenti, i quali dichiarano di averne già preso visione e conoscenza, vengono depositati agli atti del contratto, presso l'Archivio Comunale.-----

Art. 3 (Ammontare del contratto)

1.L'importo contrattuale ammonta ad € **375.792,14**

(trecentosettantacinquemilasettecentonovantadue/14) di cui:-----

a) **€. 297.247,95** (duecentonovantasettemiladuecentoquarantasette/95) per lavori

veri e propri, al netto del ribasso del **12,990 %**;-----

b) **€. 69.320,41** (sessantanovemilatrecentoventi/41) per costi della manodopera non

soggetti a ribasso.-----

c) **€. 9.223,78** (novemiladuecentoventitre/78) per oneri di attuazione del piano di

sicurezza non soggetti a ribasso.-----

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. al **22%** ed è fatta salva la liquidazione

finale.-----

3. Relativamente ai lavori veri e propri il contratto è stipulato "a misura".-----

4. Relativamente agli oneri di attuazione dei piani di sicurezza il contratto è stipulato

"a misura".-----

Art. 4 (Invariabilità e variabilità del corrispettivo)

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664,

primo comma, del codice civile, fatta salva l'applicazione delle diverse disposizioni di

legge già in vigore e nei termini ivi previsti o che dovessero sopravvenire in materia

di revisione dei prezzi dei materiali nell'ambito dei contratti pubblici.-----

2. L'elenco dei prezzi unitari è vincolante per la valutazione di eventuali varianti,

addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 120

del D.lgs. n. 36/2023 e successive modifiche e integrazioni. -----

Articolo 4bis – (Domicilio)

1. A tutti gli effetti contrattuali e di legge l'Appaltatore elegge il proprio domicilio, ai

sensi dell'art. 5 bis del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell'Amministrazione

Digitale), presso l'indirizzo di posta elettronica certificata indicata in sede di gara

d'appalto.-----

Art. 5 (Liquidazione corrispettivo – modi della riscossione)

I pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante mandati emessi dal tesoriere del Comune.-----

Art. 6 (Cessione dei crediti)

1. Ai sensi dell'art. 120 comma 12 del D.lgs. 36/2023, per le cessioni dei crediti si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Trova applicazione la disciplina prevista dall'allegato II.14 al Codice sulle condizioni per l'opponibilità alle stazioni appaltanti. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. -----

2. La cessione deve essere stipulata nelle forme previste dalla legge e indicare con precisione le generalità del cessionario e il luogo del pagamento delle somme cedute. -----

Art. 7 (Pagamenti)

1. Ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante erogherà all'esecutore, dietro formale richiesta, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile Unico di Progetto, un'anticipazione sul valore del presente contratto nella misura del **20%** (diconsi **venti per cento**). -----

2. L'erogazione dell'anticipazione è **subordinata** alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. -----

3. L'esecutore decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della

anticipazione.-----

4. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti ogniqualvolta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge oltre che della quota relativa all'anticipazione ove erogata, raggiungerà la cifra di **€. 100.000,00** (centomila/00 euro) ed il saldo verrà liquidato dopo l'approvazione dei relativi atti amministrativi e del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'articolo 125, comma 7, del D.Lgs. n.36/2023, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 11, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023.-----

5. A parte gli acconti di cui ai commi precedenti, qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 30 giorni dall'emissione del certificato di Collaudo. -----

6. Il pagamento del saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. -----

Art. 8 (Fonte di finanziamento dell'opera)

L'intervento è finanziato interamente dalla Regione Basilicata con fondi di cui alla D.G.R. n. 46/2023.-----

Art. 9 (Termine per inizio e ultimazione lavori)

1. L'appaltatore si obbliga ad iniziare i lavori entro la data del 01 Aprile 2024, pena la perdita del finanziamento e la risoluzione del contratto in danno dell'affidatario.----

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori è fissato in giorni **150 (centocinquanta)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. -----

3. L'appaltatore si obbliga, tuttavia, ad ultimare i lavori non oltre la data del 29 Agosto 2024, pena la risoluzione del contratto in danno dell'affidatario. Tanto al fine di consentire il rispetto dei termini di rendicontazione imposti dalla Regione Basilicata a pena di revoca del finanziamento concesso. -----

4. Sono fatte salve le sospensioni di legge, purché compatibili con eventuali proroghe concesse dall'Ente Finanziatore sulla rendicontazione dei lavori.-----

Art.10 (Penale per i ritardi)

1.Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, oltre alla sanzione indicata al precedente art. 9, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori è applicata una penale pari ad **€. 263,05 (0,7 per mille)** giornaliera dell'importo contrattuale. La penale trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 9, nella ripresa dei lavori seguente ad un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il **10%**, pena la risoluzione del contratto in danno dell'affidatario. -----

Art. 11 (Collaudo, gratuita manutenzione)

1.Il certificato di **collaudo o di regolare esecuzione** deve essere emesso **non oltre sei mesi** dalla data del certificato di ultimazione dei lavori salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.-----

2.Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.-----

3.L'affidatario deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.-----

Art. 12 (Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza)

1. L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori, con particolare riguardo all'art. 119 comma 7 del D.lgs. 36/2023.-----

2. L'affidatario è obbligato a rispettare tutte le norme in materia contributiva, retributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. -----

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l'Amministrazione Aggiudicatrice effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia.-----

4. Durante l'esecuzione dei lavori l'impresa è obbligata a tenere, nell'ambito del cantiere, il registro delle presenze, nonché l'elenco degli eventuali subappaltatori presenti non tenuti all'obbligo del registro. -----

5. In relazione al DM 11/01/2017 punto 2.7.2 l'appaltatore è tenuto al rispetto dei principi di responsabilità sociale assumendo impegni relativi alla conformità a standard sociali minimi e al monitoraggio degli stessi. -----

Articolo 12bis (Adempimenti in materia antimafia)

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., l'appaltatore attesta l'insussistenza delle

cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del medesimo decreto legislativo ai fini dell'assunzione del presente rapporto contrattuale.-----

Art. 13 (Cessione del contratto –Subappalto)

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 36/2023.-----

2. Previa autorizzazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d'appalto e dalla normativa vigente in materia.-----

Art. 14 (Risoluzione e recesso)

1. Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 122 e 123 del D.Lgs. 36/2023. -----

2. Il Comune avrà diritto, altresì, di procedere alla risoluzione del contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, nelle seguenti ipotesi:-----

-la ditta appaltatrice non assolve agli obblighi previsti dall'art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai lavori oggetto d'affidamento;-----

-subappalto non autorizzato/oltre i limiti autorizzati;-----

-cessione anche parziale del contratto;-----

-mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 15 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Committente;-----

-mancato inizio ed ultimazione dei lavori entro il termine di cui al precedente art.9;

-violazione da parte dell'Appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori, di divieti

e obblighi di cui all'articolo 20 del presente contratto;-----

-l'applicazione reiterata di penali per ritardo che cumulate eccedano il 10% dell'ammontare netto contrattuale.-----

3. L'amministrazione aggiudicatrice può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, calcolato secondo quanto previsto nell'allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023.-----

4. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.-----

5. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dall'Amministrazione aggiudicatrice mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.-----

6. L'allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023 disciplina il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione della stazione appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'appaltatore. -----

Art. 15 (Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva)

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'affidatario ha prestato apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 31/03/2023 n. 36 e s.m.i., mediante garanzia fideiussoria definitiva n° **2024/13/6676203** rilasciata da **G20 Ag. AVELLINO LIBERTA'** - Agenzia di Avellino - dell'importo di **€.** **24.426,49** pari al **6,50%** dell'importo del

presente contratto. -----

2. Ai sensi dell'articolo 117, comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023, la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all'eccezione all'art. 1957, comma 2, del codice civile.-----

3. La garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. -----

4. La fideiussione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.-----

5. L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di valersi della fideiussione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore.-----

6. La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.-----

7. L'Amministrazione Aggiudicatrice può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da

corrispondere all'appaltatore.-----

Articolo 15bis (Assicurazioni per i rischi di esecuzione)

1. L'appaltatore ha, altresì, stipulato la polizza assicurativa di cui all'art. 117, comma 10, del D.lgs. n. 36/2023, n. **2024/25/6209399** emessa da **G20 Ag. AVELLINO LIBERTA'** in data 27/02/2024 e scadenza il 27/02/2025, conforme allo "Schema Tipo 2.3" del D.M. n. 123 del 12.03.2004 contro i rischi dell'esecuzione per una somma assicurata **non inferiore all'importo del contratto** che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, comprendente anche l'incendio, per un massimale **non inferiore a €.**
500.000,00. La polizza fideiussoria costituisce parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegata ed è conservata dal Comune. Alla data dell'emissione del certificato di collaudo, l'appaltatore resta impegnato a produrre al Comune di Avigliano una polizza che tenga indenne lo stesso da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o dagli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. -----

**Art. 16 (Obbligo dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori
e piani di sicurezza)**

1.L'affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Nazionale di Lavoro e di agire nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.-----
2.L'affidatario dichiara di aver adempiuto agli obblighi in ordine alla sicurezza sui cantieri temporanei e mobili e per quanto concerne il rispetto del D.lgs. 81/08. -----

Art. 17 (Controversie)

1.Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo

contrattuale, il Responsabile Unico del Progetto promuove il tentativo di accordo

bonario ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.-----

2.L'accordo bonario potrà essere sperimentato unicamente con le modalità di cui al

richiamato art. 210; lo stesso, nel caso di approvazione ha natura di transazione.-----

3.Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle

conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, sono devolute

all'autorità giudiziaria competente ed è esclusa la competenza arbitrale. -----

Art. 18 (Richiamo alle norme legislative e regolamentari)

1. Si fa espresso rinvio alle disposizioni contenute nel Codice civile, nel Codice dei

contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 36/2023, tra le quali le disposizioni transitorie e

di coordinamento di cui all'articolo 225 di quest'ultimo, nonché alle norme del DPR

207/2010 ancora vigenti; ed infine alla normativa sulla sicurezza di cui al D.Lgs.

n.81/2008 e ss.mm.ii.-----

2. Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni del

Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici adottato con D.M. 19 aprile 2000, n.

145 s.m.i. nella parte ancora vigente. -----

Art. 19 (Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge

n. 136/2010 e succ. modif. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti

finanziari relativi all'appalto, anche nei confronti di eventuali subappaltatori e

fornitori. -----

2. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti

idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al

presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n.

136/2010, causa di risoluzione del contratto. -----

3. L'Amministrazione, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, verifica l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. -----

4. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Potenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. -----

Art. 20 (Applicazione D.P.R. 62/2013)

1. L'Appaltatore dichiara di aver preso visione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. n. 62 del 16/04/2013, come modificato dal DPR 13 giugno 2023, n. 81, nonché del Codice di Comportamento dei dipendenti collaboratori e consulenti del Comune di Avigliano, pubblicati sul sito internet istituzionale: <http://www.comune.avigliano.pz.it/cavigliano/home.jsp> nella sezione "Amministrazione trasparente", nonché di averne già copia in suo possesso. Si impegna, inoltre, ad osservare gli obblighi di condotta ivi previsti, nonché a farli osservare, per quanto compatibili, da tutti i propri collaboratori o consulenti, a qualsiasi titolo.-----

2. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento dell'Ente, può costituire causa di risoluzione del contratto.-----

3. Il Comune, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto all'Appaltatore assegnandogli un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o non risultassero accolte dal Comune, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti, procederà alla risoluzione del contratto senza che all'Appaltatore spetti alcun indennizzo o compenso aggiuntivo. -----

Art. 21 (Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale)

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti sono a totale carico dell'affidatario, come pure tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. -----

2. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione appaltante.-----

Art. 22 – Informativa sul trattamento dei dati personali e

designazione dell'appaltatore come Responsabile del trattamento dei dati

1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il Comune di Avigliano (con sede in Via E. Gianturco - 85021 Avigliano (PZ)- Tel +39 0971-701811 Fax. +39 0971-701861 PEC: comune.avigliano@cert.ruparbasilicata.it - P.Iva: 00881110761 - Cod.fiscale: 80001750761), tratterà i dati personali conferiti per la presente procedura/contratto, per le finalità di cui all'art 6 par 1 lett. "b", "c", "e" previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD). Il conferimento dei dati personali identificativi, e quelli di cui all'art 9 par 1 e art 10 del Regolamento UE 679/2016 richiesti o raccolti dall'Ente è obbligatorio. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla gestione della procedura nonché, successivamente, per finalità di archiviazione secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa.-----

2. I dati saranno comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi, nonché negli altri casi previsti dalla normativa ivi

compresa la pubblicazione nelle pagine dell'Ente (Amministrazione Trasparente, Albo Pretorio e simili) o in banche dati nazionali. I dati saranno trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi.-----

3.Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda, di opporsi al trattamento) e, ricorrendone i presupposti, ha, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati domiciliato per il servizio presso la residenza comunale, alla email: info@gaconsulenzaprivacy.eu

4.Questa informativa, resa in forma semplificata, potrà essere consultata in forma completa nella sezione privacy del sito <http://www.comune.avigliano.pz.it/cavigliano/home.jsp> o fornita contattando il titolare del trattamento a: comune.avigliano@cert.ruparbasilicata.it -----

5.Con la sottoscrizione del presente contratto, ai sensi dell'art. 28 e seguenti del Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD - UE-2016/679), l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore viene designato come Responsabile del trattamento dei dati personali che gli vengono o gli verranno consegnati dall'amministrazione comunale in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo.-----

6.Il titolare del trattamento si impegna a fornire tutte le informazioni e i dati necessari all'espletamento del servizio affidato, in forma integrale e idonea al successivo trattamento.-----

Come Responsabile, l'aggiudicatario-appaltatore tratterà i Dati Personali ricevuti per

quanto strettamente necessario all'esecuzione del contratto.-----

7.L'operatore economico aggiudicatario-appaltatore nell'esecuzione del contratto e nello svolgimento della funzione di Responsabile del trattamento, dovrà applicare, in materia di riservatezza dei dati personali tutte le disposizioni del citato RGPD e del vigente Codice della privacy (D.lgs. 196/2003), come modificato ed integrato dal D.lgs. 101/2018, anche con riferimento alle norme sull'adozione di adeguate misure di sicurezza per prevenire la violazione o la perdita dei suddetti dati.-----

8.L'amministrazione comunale raccomanda in particolare all'aggiudicatario-appaltatore l'adozione delle misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni, contenute nella circolare AGID n.2 del 18 aprile 2017, pubblicata sulla GU - Serie generale - n. 103 del 05/05/2017. Qualora i parametri di sicurezza ivi contenuti non dovessero essere applicati, previa diffida ad adempiere in 30 giorni, l'inadempimento potrà essere ragione di risoluzione del presente contratto.----

9.In ogni caso, l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.-----

10.Il suddetto Responsabile del trattamento:-----

a) assicura di avere la capacità strutturale, tecnica ed organizzativa allo scopo di garantire su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;-----

b) è tenuto ad assicurare l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate al

	fine di soddisfare gli obblighi prescritti nel Regolamento europeo 679/2016, oltre alle	
	disposizioni del Garante per il trattamento dei dati personali, nonché le indicazioni	
	fornite dal Responsabile della protezione dei dati individuato dal Comune;-----	
	c) è consapevole di rispondere direttamente nel caso in cui alcuna delle violazioni	
	sia attribuibile alla gestione dei dati di sua competenza, con particolare riguardo ai	
	casi di indebite distruzione, cancellazione, accesso, modifica o divulgazione dei dati	
	personali trattati;-----	
	d) assicura di non utilizzare, in nessun caso le informazioni, i dati e i documenti	
	acquisiti dal Comune o per conto del Comune, ai fini dell'espletamento del servizio	
	affidato, per finalità diverse da questo;-----	
	e) garantisce di non consentire la consultazione, la diffusione, la copia o qualsiasi	
	altro trattamento dei dati a soggetti estranei alla propria struttura o diversi da quelli	
	indicati al titolare del trattamento;-----	
	f) mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie	
	per dimostrare il rispetto degli obblighi specificati ed inoltre acconsente alla	
	effettuazione di eventuali ispezioni per conto del titolare del trattamento;-----	
	g) si impegna a comunicare al Titolare del trattamento i soggetti che saranno	
	utilizzati nel trattamento dei dati, nella qualità di "designati al trattamento";-----	
	h) si impegna a informare il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste al	
	processo di trattamento riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili	
	del trattamento, dando così al titolare la possibilità di opporsi a tali modifiche;-----	
	i) adotterà tutte le misure necessarie al fine di garantire, se necessario, il ripristino	
	tempestivo, la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o	
	tecnico che ne pregiudichi l'accesso o l'utilizzo;-----	
	j) è tenuto, a conclusione della prestazione, a fornire al titolare del trattamento, ogni	

dato trattato per suo conto e ad assicurarne, se richiesto, la cancellazione;-----

k) laddove abbia notizie di una violazione del trattamento, anche presunta, è obbligato a informare immediatamente il Titolare del trattamento e il Responsabile della protezione dei dati individuato dal Comune;-----

i) nel caso in cui sorga la necessità che debba fare ricorso ad un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione Europea o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento principale;-----

m) impegna ad assicurare al Titolare del trattamento l'accesso a qualsiasi informazione, dato o documento relativo al servizio affidato, anche allo scopo di ottemperare agli obblighi previsti dall'art. 15 del Regolamento europeo prima richiamato. Le violazioni alle prescrizioni contenute nel presente contratto (allegati compresi) configurano inadempienza contrattuale, ferma restando la segnalazione all'Autorità garante per la protezione dei dati personali, laddove si riscontrino casi di violazione dei dati personali.-----

Art. 23 (Norme finali)

1. Ai sensi dell'art 53, comma 16 ter, del D.lgs. n. 165 del 2001 (comma introdotto dall'art. 1, c. 42, legge n. 190 del 2012), l'aggiudicatario, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

2. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si rinvia alle norme vigenti in materia, al Capitolato Speciale di Appalto e al Bando di Gara ed alle altre disposizioni di legge in vigore. -----

Richiesto dai Componenti, io Segretario Ufficiale rogante ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia mediante personal computer e software di videoscrittura, su **N. 21 pagine a video**.-----

Ne ho dato lettura alle Parti contraenti, le quali lo hanno dichiarato e riconosciuto conforme alla loro volontà e, pertanto, lo hanno approvato e confermato in ogni paragrafo ed articolo, ivi compresi gli allegati (dei quali ho omesso la lettura essendo loro ben noti), **sottoscrivendolo** in mia presenza con **firma digitale** ai sensi dell'**art. 1, co. 1, lett. s)** del CAD (D.lgs. 82/2005). -----

*Io sottoscritto, Segretario comunale, attesto che dette **firme** sono state apposte dai **rispettivi titolari** delle stesse alla **mia presenza** e che i **certificati** di firma utilizzati dalle Parti sono **validi** e conformi al disposto dell'art. 1 comma 1 lettera f) del D.lgs. n.82/2005". -----*

Il file del contratto, in formato “portable document format” (PDF), viene chiuso da me Segretario comunale Dott.ssa Clementina GERARDI con l'apposizione della mia firma digitale. -----

Allegato

COMUNE DI AVIGLIANO

(Provincia di Potenza)

Patto di Integrità

(art. 1 co. 17 legge 190/2012)

tra il **Comune di Avigliano** e la ditta **Laganaro S.R.L.** per l'esecuzione dei **Lavori**

di **“Riqualificazione dell'area dell'ex campo sportivo di Lagopesole”** – CODICE

CUP **I15B23000000002**– Codice **CIG B00CAE725E** – Importo dei lavori pari ad

euro 375.792,14 (trecentosettantacinquemilasettecentonovantadue/14) più

I.V.A. al 22%.

Articolo 1 – Il presente Patto d'integrità obbliga stazione appaltante ed operatore

economico ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e

correttezza. Nel caso l'operatore economico sia un consorzio ordinario, un

raggruppamento temporaneo o altra aggregazione d'imprese, le obbligazioni del

presente Patto di integrità investono tutti i partecipanti al consorzio, al

raggruppamento, all'aggregazione.

Articolo 2 - Il presente Patto di integrità costituisce parte integrante del contratto

d'appalto in oggetto.

Articolo 3 – L'Appaltatore:

1. dichiara di non aver influenzato in alcun modo, direttamente o indirettamente, la

compilazione dei documenti di gara allo scopo di condizionare la scelta

dell'aggiudicatario;

2. dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, e

s'impegna a non corrispondere mai né a promettere mai di corrispondere ad

alcuno direttamente o tramite terzi, denaro, regali o altre utilità per agevolare

	l'aggiudicazione e la gestione del successivo rapporto contrattuale;	
	3. esclude ogni forma di mediazione, o altra opera di terzi, finalizzata	
	all'aggiudicazione ed alla successiva gestione del rapporto contrattuale;	
	4. assicura di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento, formale o	
	sostanziale, con altri concorrenti e che non si è accordato, e non si accorderà,	
	con altri partecipanti alla procedura;	
	5. assicura di non aver consolidato intese o pratiche vietate restrittive o lesive della	
	concorrenza e del mercato;	
	6. segnala, al responsabile della prevenzione della corruzione della stazione	
	appaltante, ogni irregolarità, distorsione, tentativo di turbativa della gara e della	
	successiva gestione del rapporto contrattuale, poste in essere da chiunque e, in	
	particolare, da amministratori, dipendenti o collaboratori della stazione	
	appaltante; al segnalante di applicano, per quanto compatibili, le tutele previste	
	dall'articolo 1 comma 51 della legge 190/2012;	
	7. informa i propri collaboratori e dipendenti degli obblighi recati dal presente Patto	
	di integrità e vigila affinché detti obblighi siano osservati da tutti i collaboratori e	
	dipendenti;	
	8. collabora con le forze di pubblica scurezza, denunciando ogni tentativo di	
	estorsione, intimidazione o condizionamento quali, a titolo d'esempio: richieste di	
	tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di	
	subappalti, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere;	
	9. acquisisce, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla	
	normativa vigente in materia di subappalto, la preventiva autorizzazione della	
	stazione appaltante anche per cottimi e sub-affidamenti relativi alle seguenti	
	categorie: A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; B. trasporto,	
	23	

	anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi; C. estrazione,	
	fornitura e trasporto terra e materiali inerti; D. confezionamento, fornitura e	
	trasporto di calcestruzzo e di bitume; E. noli a freddo di macchinari; F. forniture di	
	ferro lavorato; G. noli a caldo; H. autotrasporti per conto di terzi; I. guardiania dei	
	cantieri;	
	10.inserisce le clausole di integrità e anticorruzione di cui sopra nei contratti di	
	subappalto, pena il diniego dell'autorizzazione;	
	11.comunica tempestivamente, alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria, tentativi di	
	concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti	
	dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa; questo	
	adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto; il	
	relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi	
	dell'articolo 1456 del c.c.; medesima risoluzione interverrà ogni qualvolta nei	
	confronti di pubblici amministratori, che abbiano esercitato funzioni relative alla	
	stipula ed esecuzione del contratto, sia disposta misura cautelare o sia	
	intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 del c.p.	
	Articolo 4 – La stazione appaltante:	
	1. rispetta i principi di lealtà, trasparenza e correttezza;	
	2. avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale,	
	intervenuto nella procedura di gara e nell'esecuzione del contratto, in caso di	
	violazione di detti principi;	
	3. avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale nel	
	caso di violazione del proprio “codice di comportamento dei dipendenti” e del	
	DPR 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti	
	pubblici);	
	24	

4. si avvale della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c.c., ogni

qualvolta nei confronti dell'operatore economico, di taluno dei componenti la

compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura

cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli

317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e

353-bis;

5. segnala, senza indugio, ogni illecito all'Autorità giudiziaria;

6. rende pubblici i dati riguardanti la procedura e l'aggiudicazione in esecuzione

della normativa in materia di trasparenza.

Articolo 5 - La violazione del Patto di integrità è decretata dalla stazione appaltante

a conclusione di un procedimento di verifica, nel quale è assicurata all'operatore

economico la possibilità di depositare memorie difensive e controdeduzioni.

La violazione da parte dell'operatore economico, sia quale concorrente, sia quale

aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dal presente Patto di integrità può

comportare:

1. l'escussione della cauzione provvisoria a corredo dell'offerta;

2. la risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del c.c., per grave

inadempimento e in danno dell'operatore economico;

3. l'escussione della cauzione definitiva a garanzia dell'esecuzione del contratto,

impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;

4. la responsabilità per danno arrecato alla stazione appaltante nella misura del

10% del valore del contratto (se non coperto dall'incameramento della cauzione

definitiva), impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;

5. l'esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per un

periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni, determinato in

ragione della gravità dei fatti accertati e dell'entità economica del contratto;

6. la segnalazione all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Autorità giudiziaria.

Articolo 6 – Il presente Patto di integrità vincola l'operatore economico per tutta la durata del contratto di appalto, sino al completamento, a regola d'arte, della prestazione contrattuale.

Le Parti dichiarano di sottoscrivere il presente patto d'integrità con firma digitale ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. s) del CAD (D.lgs. 82/2005).-----